

NOTIZIE UTILI 27 MAGGIO 2024

ISEE 2024, AUMENTATI I LIMITI, DIVENTA PIÙ FACILE ACCEDERE ALLE BORSE DI STUDIO

Con il recente [Decreto Direttoriale n. 318 del 14.03.2024](#), il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato l'aggiornamento - per l'anno accademico 2024-2025 - dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio.

PENSIONI, RIPARTE L'EROGAZIONE DELL'INDENNIZZO AI COMMERCianti

Riprende l'erogazione dell'indennizzo per la rottamazione delle licenze ai commercianti. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 1785/2024, in cui spiega che saranno evase tutte le domande presentate sino al 30 aprile 2024 grazie all'esito positivo del monitoraggio delle risorse disponibili.

CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Per la previsione contenuta nell'articolo 4-*quinquies*, comma 4, del decreto legge n. 145/2023 (recepita successivamente dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2024), dal 20 marzo 2024 tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita Iva) possono avvalersi del servizio di "consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici" senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. È sufficiente accedere (mediante Spid, Cie o Cns) ai servizi online presenti nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Si ricorda, inoltre, che la consultazione delle fatture elettroniche non è delegabile, da parte del consumatore, a un intermediario e che le stesse sono disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio (SdI). (Fonte: Fisco Oggi, 20 Maggio 2024).

L'AUTOTUTELA PARZIALE DI UN ATTO IMPOSITIVO NON È IMPUGNABILE

La [Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 10947 depositata il 23 aprile 2024](#), intervenendo in tema di atto emesso in autotutela, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "*... in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16/11/2018). ...*"

DICHIARAZIONI: SE L'INCARICATO TARDA E NON HA SCUSE SCONTA LE SANZIONI

In tema di sanzioni amministrative comminate - per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti - ad un soggetto che svolga professionalmente tale compito, grava su quest'ultimo, per poter andare esente da responsabilità, l'onere della prova di aver esercitato una adeguata diligenza, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. La responsabilità non può essere superata adducendo quali attenuanti la presenza di disguidi tecnici, malattie, infortuni o l'indisposizione di un collaboratore. Ordinanza n. 13469 del 15 maggio 2024 (udienza del 17 aprile 2024) Cassazione civile, sezione V - Pres. Crucitti Roberta

LE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE SI APPLICANO DAL 1° SETTEMBRE

Sanzioni amministrative tributarie più leggere, ma solo a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Cambiano le definizioni di "crediti non spettanti" e di "crediti inesistenti". Sono alcune delle modifiche apportate al testo del decreto attuativo della delega fiscale recante la riforma del sistema sanzionatorio, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024. Il provvedimento stabilisce inoltre che, ai fini della configurazione dei reati di omesso versamento delle ritenute e dell'IVA, gli esiti dei controlli automatizzati vengono comunicati al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

GUIDA ADER ALLA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

I contribuenti che hanno debiti con il Fisco possono sempre rateizzare le cartelle esattoriali, anche con procedura automatica se sotto i 120mila euro, dilazionando il pagamento fino a 72 rate mensili, distribuite in sei anni. Si può anche chiedere una rateizzazione straordinaria in 120 rate spalmata su dieci anni, ma in questo caso bisogna presentare domanda e specifica documentazione che attesti uno stato di difficoltà economica. Per fare il punto sugli strumenti a disposizione dei contribuenti con somme a ruolo, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione (AdER) ha appena pubblicato una [nuova guida](#), che contiene anche una lunga serie di regole applicative, per esempio relative alle cause di decadenza o al coordinamento con la Rottamazione.

A cura di *Antonino Sergi*